

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 59

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data 13 MAGGIO 1994

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

(Con deliberazione di G.C. n. 45 del 07/03/2005 sono state esonerate dalla tassa, le occupazioni permanenti effettuate con le autovetture adibite al servizio taxi e con deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2008 non sono più assoggettate alla tassa, le occupazioni con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico)

Dato atto che le formalita' prescritte dal vigente Statuto Comunale, dalla Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dalla Legge n. 81 del 25 marzo 1993 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola alle ore 21,00, si e' riunito nella sala delle adunanze del Palazzo di Citta', in **sessione ordinaria** e seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori:

ANGIUS Ettore Sindaco

Presente *

ed i Consiglieri:

AMBROSO Aleesandro	Assente	*	PAGLINO Antonella	Presente
BISAGNO Michela	Presente	*	PERAZZI Carlo	Presente
BOLOGNA Paolo	Assente	*	PRELLI Pierino	Presente
CATTRINI Gian Luca	Presente	*	ROBERTI BIANCHI M.Laura	Presente
CENTO Rocco	Presente	*	TERUZZI Carlo	Presente
GALVANI Riccardo	Assente	*	TOGNINI Giuseppe	Presente
GOGGIO Giorgio	Presente	*	TRIVELLI Moreno	Assente
MARETTI Silvano	Presente	*	VENTRELLA Ettore	Presente
MARINELLO Michele	Presente	*	ZAMBELLI Giorgio	Presente
MODINI Paola	Presente	*	ZANI Franco	Presente

Presiede: Sig. Franco ZANI Consigliere Anziano Assiste: Dott. Carmelo BELLOMO Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalita' dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il consigliere anziano Franco Zani presiede la seduta per la trattazione del presente argomento non essendo prevista nel vigente Statuto Comunale la figura del Presidente dell'Assemblea.

Introduce l'argomento all'ordine del giorno l'Assessore alle Finanze Rag. MOSONI Angelo, che cosi' relaziona:

"Il presente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa riguarda le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, nonche' le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge.

Premesso che il decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, revisiona ed armonizza i tributi comunali, tra cui la tassa di occupazione, di spazi ed aree pubbliche, a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

Visto il decreto legislativo del 28 dicembre 1993, n. 566, che apporta disposizioni correttive al decreto legislativo sopracitato, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto, $\frac{\text{in particolare}}{1993}$, n. 507, con il quale il Comune e' tenuto ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visto l'art. n. 56 del sopracitato decreto, ed in particolare il comma 2, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, unitamente al regolamento, devono essere deliberate le tariffe relative all'anno 1994;

Sentita la Commissione Edilizia comunale in merito all'elenco di classificazione delle strade, piazze, corsi, viali, ecc., a' sensi dell'art. 42, comma 3, del citato decreto;

L'Amministrazione comunale ha provveduto alla stesura del regolamento per la disciplina della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche che ora sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avendo ben presente la necessita' di soccorrere, da una parte, le esigenze di occupazione degli spazi, e dall'altra parte, le esigenze di tutelare la disponibilita' delle aree stesse per le necessita' dei cittadini.

Detto regolamento prevede la disciplina per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni, i soggetti attivi e passivi, l'oggetto della tassa e le relative esclusioni della stessa (esempio: balconi, verande, bow-windows (finestre ad arco) e Simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni Sottostanti il suolo medesimo (art. 38, comma 2, Decreto Legislativo n. 507).



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Le occupazioni possono essere permanenti e temporanee.

Le concessioni per occupazioni permanenti, previa istruzione ed acquisizione dei necessari pareri dell'intera pratica da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, sono rilasciati dal Sindaco, previo parere favorevole espresso dalla Giunta Municipale.

Le autorizzazioni per occupazione temporanee, dopo l'istruzione dell'intera pratica, sono rilaciate dal Comandante della Polizia Municipale, previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico in caso di presenza di manufatti o manomissioni del suolo pubblico.

Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (art. 38, comma 4, del Decreto Legislativo n. 507).

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i Comuni sono ripartiti in base alla popolazione, e residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (art. 43, comma 1, Decreto Legislativo n. 507); pertanto questo Comune appartiene alla quarta classe (Comune da oltre 10.000 a 30.000 abitanti).

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto Decreto Legislativo n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie:

- la prima categoria e' individuata all'intero del perimetro delimitato dalle seguenti vie: Piazza Matteotti, Via Gramsci, Via Veneto, Via Castellazzo, Via Scaciga della Silva, Via Oliva, Via Cassino, Via Braggio, Via Mattarella, Largo Madonna della Neve, Via Gibellino, Via Marinai d'Italia, Via Galletti, Piazza Orsi Mose', Corso Dissegna, Via Trabucchi, Via Bonomelli;
- = la seconda categoria e' individuata su tutto il territorio Comunale all'esterno di tale perimetro.

Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Municipale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge (art. 40, comma 3, Decreto Legislativo n. 507/93).



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base <u>alle misure minime</u> previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DLgs. n. 507/93.

Le misure minime e massime, di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria 100% Seconda categoria 70%

I criteri di graduazione e determinazione della tassa indicati nell'art. 18 del presente regolamento, sono previsti dall'art. 42 del piu' volte citato DLqs n. 507/93.

In ordine a quanto disposto dall'art. 44 del DLgs n. 507/93, vengono stabilite le diverse graduali riduzioni della tariffa ordinaria della tassa permanente per i passi carrabili (art. 27 del Regolamento).

Quanto alle occupazioni temporanee, la relativa disciplina, le inerenti tariffe e riduzioni sono disposte dall'art. 45 del DLgs in parola (art. 29 del Regolamento).

Le esenzioni dal pagamento della tassa riguardano tutte le occupazioni previste dall'ar. 49 del suindicato DLgs n. 507/93 (art. 30 del Regolamento).

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a' sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, sara' pubblicato, dopo la dovuta approvazione, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e diverra' esecutivo il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione."

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la relazione dell'Assessore alle Finanze;

Atteso che il DLgs del 15 novembre 1993, n. 507, revisiona ed armonizza i tributi comunali, tra cui la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

Atteso che il DLgs del 28 dicembre 1993, n. 566, apporta disposizioni correttive al DLgs sopracitato, in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Atteso in particolare l'art. 40 del DLgs 15 novembre 1993, n. 507, con il quale il Comune e' tenuto ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visto l'art. 56, del sopracitato decreto, ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione delle norme, unitamente al regolamento, devono essere deliberate le tariffe relative all'anno 1994;

Che la Commissione Edilizia Comunale ha reso il dovuto parere in merito all'elenco di classificazione delle strade, piazze, corsi, ecc., a' sensi dell'art. 42, comma 3, del citato decreto;

Dopo aver proceduto, con singole votazioni rese per alzata di mano, all'approvazione articolo per articolo, si' come disposto dal vigente Statuto comunale, del regolamento in discorso ed attese le deliberazioni di voto del consigliere ROBERTI che partecipa che il gruppo progressista continuera" ad astenersi anche nella votazione complessiva per non essere stato messo in condizioni di poter verificare con maggior tempo il contenuto del regolamento stesso, e del consigliere PERAZZI che dichiara astensione dal voto per il proprio gruppo e per le stesse ragioni esposte dal consigliere ROBERTI, PROCEDE alla votazione per l'approvazione nel suo insieme del Regolamento all'esame, che viene promosso con n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrario e n. 5 astenuti, resi per alzata di mano.

E dopo avere ascoltato l'intervento del consigliere Rocco CENTO che dichiara di avere espresso voto contrario in quanto il Presidente nella votazione articolo per articolo e relativamente allo articolo tre si e' limitato a verificare i voti favorevoli e non ha riscontrato i voti contrari e gli astenuti per cui ritiene la votazione illegittima,

DELIBERA

- = <u>di approvare</u>, si' come approva, il Regolamento per la disciplina della Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le annesse tariffe per l'anno 1994, che composto di n. 37 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- = <u>di disporre</u> a' sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 507/1993, l'invio della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data di adozione alla Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze;
- = <u>di dare atto</u> dei pareri favorevoli resi a' sensi dell'art. 53, della Legge n. 142/1990, in ordine alla regolarita' tecnica e contabile del presente deliberato e del parere favorevo-



Provincia del Verbano Cusio Ossola

le in ordine alla legittimita' reso dal Segretario Generale il quale dichiara di ritenere legittima la votazione relativa all'art. 3 del regolamento in discorso (contestata dal consigliere CENTO), in quanto il Presidente aveva accertato l'espressione favorevole di n. 11 votanti su n. 17 presenti e costituisce solo irregolarita' formale e non sostanziale il non aver verificato il numero dei restanti consiglieri contrari o astenuti in merito al contenuto dell'art. 3.

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER

L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA



Provincia del Verbano Cusio Ossola

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.	1	Disciplina	per	il	rilascio	della	concessione	e/o			
autorizzazione di occupazione											

- Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 Obblighi del concessionario
- Art. 11 Rimozione materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 Costruzione gallerie sotterranee

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 Classificazione del Comune
- Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Soggetti passivi
- Art. 17 Durata dell'occupazione
- Art. 18 Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 Misura dello spazio occupato
- Art. 20 Passi carrabili
- Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 Distributori di carburante
- Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento
- Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari
- Art. 26 Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 Passi carrabili Affrancazione dalla tassa
- Art. 29 Riduzione tassa temporanea
- Art. 30 Esenzione dalla tassa
- Art. 31 Esclusione dalla tassa
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Versamento della tassa
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Ruoli coattivi
- Art. 36 Norme transitorie
- Art. 37 Entrata in vigore



Provincia del Verbano Cusio Ossola

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonche' le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

- 1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.
- 2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2). La richiesta e' necessaria anche in caso di occupazioni esenti dal tributo di cui al D.Lgs 507/93.
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere adeguata garanzia fidejussoria o deposito cauzionale con i criteri fissati dalla Giunta Municipale.
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta Almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti

- 1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima al medesimo Ufficio.
- 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 5 Concessione e/o autorizzazione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti, previa istruzione dell'intera pratica, ed acquisizione dei necessari pareri da parte dell'Ufficio di Polizia Amministativa, sono rilasciate dal Sindaco o suo Delegato, previo parere favorevole espresso dalla Giunta



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Municipale. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee, dopo istruttoria dell'intera pratica da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, sono rilasciate dal Comandante della Polizia Municipale o suo Delegato, previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico in caso di presenza di manufatti o manomissioni del suolo pubblico, e sono trasmesse in copia all'Ufficio Tributi.

La concessione e/o autorizzazione deve essere rilasciata anche in caso di occupazione esente dalla relativa tassa.

- 2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla Competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
- 6. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 7. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e'stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni di impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.
- 9. Le concessioni permanenti per effettuazione di lavori edili potranno essere rilasciate solo in relazione a concessioni edilizie e ricomprese nel periodo di validita' delle stesse. Negli altri casi potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee inferiori all'anno.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.
- 2. In tal caso oltre la domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al competente Ufficio di Polizia Municipale con fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, oltre a quelle espressamente previste nel presente regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio, prevista dai precedent articoli.
- 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e per le occupazioni permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in Contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione tempora-



Provincia del Verbano Cusio Ossola

nea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, il mancato pagamento
della Tosap comporta la sospensione temporanea dell'utilizzo del
posteggio sul mercato settimanale del Sabato, a far data dalla
comunicazione della società Aipa attestante il mancato pagamento
della tassa ed il rinnovo della relativa concessione decennale è
subordinato alla regolarizzazione dei versamenti. (comma modificato
dalla deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/2008)

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato della stessa autorita' che l'ha rilasciata.
- 2. In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
- 3. Il Sindaco per motivi di pubbico interesse puo' sospendere temporaneamente la concessione, concedendo per il periodo corrispondente una proroga od in alternativa disponendo la restituzione della tassa rapportata a detto periodo, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10 Obblighi del concessionario

- 1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la localita', la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attivita'.
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. Copia dell'autorizzazione stessa dovra' essere esposta in modo visibile e leggibile sul luogo dell'occupazione.
- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive



Provincia del Verbano Cusio Ossola

occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12 Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al dieci per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quarta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie

- 1. In ottemperanza all'art. 42 comma 3, del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dall'art. 48 si da' atto che il centro abitato e' individuato nella prima categoria e le zone limitrofe nella seconda categoria escluso le localita' periferiche isolate e le frazioni.

Art. 15 Tariffe

- 1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
- 2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
- 3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

prima categoria 100 per cento; seconda categoria 70 per cento;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 16 Soggetti passivi

- 1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17 Durata dell'occupazione

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 Criterio di applicazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
- 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art. 14 del presente regolamento ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
- 4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 Misura dello spazio occupato



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla Superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
- 3. Per le occupazioni soprassuolo, purche' aggettanti almeno trenta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene cosi' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
- 4. I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 20 Passi carrabili

- 1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede.
- 2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondita' viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondita' minima di cento centimetri

Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non



Provincia del Verbano Cusio Ossola

superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

- 2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
- 3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla ordinaria tassa di occupazione.

Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24 Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

- 1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione.
- 3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in ogni caso del 20 per cento.
- 4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- 1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
- 2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione dipubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni, qualora non sia previsto che i manufatti diventino di esclusiva proprieta' comunale all'atto della installazione od al termine della concessione.

Art. 26 Maggiorazioni della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 2. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del trenta per cento.

Art. 27 Riduzioni della tassa permanente

- 1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati saranno computate nella misura del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al cinquanta per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 44 e' ridotta al cinquanta per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al trenta per cento.

Art. 28 Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 Riduzione tassa temporanea

- 1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori



Provincia del Verbano Cusio Ossola

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccebente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati saranno computate nella misura del 10 per cento.
- comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; le condizioni generali, i criteri e le modalita' di stipula della convenzione sono fissate dalla Giunta Municipale, tenendo in riferimento la durata e gli importi dovuti.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 30 Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, fiori e piante ornamentali, addobbi, luminarie in occasione di festivita' o ricorrenze civili e religiose e per la durata delle stesse. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festivita', celebrazioni o ricorrenze, purche' siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.

Art. 31 Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile e loro tende, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonche' delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo



Provincia del Verbano Cusio Ossola

con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32 Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione.
- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio che accerta la violazione.
- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta, con le modalita' previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio



Provincia del Verbano Cusio Ossola

dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo ($termine\ di\ scadenza\ modificato\ dalla\ deliberazione\ di\ C.C.\ n.15\ del\ 28/02/2002)$.
- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime o con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 45 comma 8 del D.Lgs.
- 5. In casi particolari e qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto autorizzatorio dell'Amministrazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50, (occupazioni nei mercati, aree appositamente designate, ecc.,) l'Amministrazione Comunale potra' disporre le modalita' di riscossione mediante versamento diretto a Funzionari all'uopo incaricati, con rilascio di ricevute predisposte in base al vigente regolamento di contabilita'.

Art. 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 Ruoli coattivi

- 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
- 2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36 Norme transitorie

- 1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
- a) comma 3 I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devo-



Provincia del Verbano Cusio Ossola

no presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di adozione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b) comma 4 Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
- c) comma 11 bis Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Art. 37 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutivo il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
- 2. E' abrogato il regolamento precedente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 14 novembre 1962 e successive modificazioni.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

allegato A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<u>la prima categoria</u> e' individuata all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, che nella stessa categoria sono ricomprese:

Piazza Matteotti, via Gramsci, via Veneto, via Castellazzo, via Scaciga della Silva, via Oliva, via Cassino, via Braggio, via Mattarella, largo Madonna della Neve, via Gibellino, Via Marinai d'Italia, via Galletti, piazza Orsi Mose', corso Dissegna, via Trabucchi, via Bonomelli.

<u>la seconda categoria</u> e' individuata su tutto il territorio comunale all'esterno di tale perimetro.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

allegato B

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico Per ogni metro quadrato e per anno (art. 44, comma 1, lett.a):

> Categoria prima L. 43.000 Categoria seconda L. 30.100

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) (art. 44, comma 1, lett. c):

Categoria prima L. 21.500 Categoria seconda L. 15.050

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%) (art. 44, comma 2):

Categoria prima L. 12.900 Categoria seconda L. 9.030

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%) (art.44, comma 3):

Categoria prima L. 21.500 Categoria seconda L. 15.050

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%) (art. 44, comma 10):

Categoria prima L. 12.900 Categoria seconda L. 9.030

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%) (art. 44, comma 8):

Categoria prima L. 21.500 Categoria seconda L. 15.050



Provincia del Verbano Cusio Ossola

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%) (art. 44, comma 9):

Categoria prima L. 4.300 Categoria seconda L. 3.010

- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare e' quella indicata alla lettera A.
- I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare e' la seguente (art. 47, comma 1):

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno

Categoria prima L. 400.000 Categoria seconda L. 280.000

- L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa e' dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni (art. 47, comma 2 bis).
- M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

 Per ogni apparecchio e per anno (art.48, comma 7):

Categoria prima L. 20.000 Categoria seconda L. 14.000

N) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno (art. 48, comma 1):

Categoria prima L. 76.000 Categoria seconda L. 53.200

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti,



Provincia del Verbano Cusio Ossola

muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico, sottosuolo e soprassuolo.
- al) Tariffa giornaliera per mq. (art. 45, comma 2):
 Categoria prima L. 3.000
 Categoria seconda L. 2.100
- a2) Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni (riduzione del 20%) (art. 45, comma 1):

 Categoria prima L. 2.400

 Categoria seconda L. 1.680
- occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni o di carattere ricorrente, da riscuotersi con convenzione (ulteriore riduzione del 50%)

 Categoria prima L. 1.200

 Categoria seconda L. 840
- B) Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) sub a1), a2) e a3) ridotte del 70% (art. 45, comma 3)
- C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alle lettere A) e B) sono ridotte dell'80%.
- E) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realiz-Zate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) aumentata del 30%.
- F) Per le occupazioni da realizzare per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera A) e B) sono ridotte del 50%.
- G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe indicate alle lettere A) e B) sono ridotte dell'80%.
- H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.
 - La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:
 - a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

 Categoria prima L. 10.000



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Categoria seconda L. 7.000

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. Categoria prima $\,$ L. $\,$ 15.000

Categoria seconda L. 10.500

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
